

DELIBERA N. 94 /12/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ SUPER 3 S.P.A., (ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "SUPER 3") PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL'ART. 3, COMMA 3, DELLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 22 febbraio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l'articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante "*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'articolo 5, commi 3 e 8;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e in particolare l'articolo 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante "*Adozione del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare gli articoli 3, comma 3, e 8, comma 3;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante "*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse"*";

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta

ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'atto di contestazione n. 20/11/DIC/UDIS – PROC. 48/FP della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, trasmesso per notifica in data 7 ottobre 2011, a seguito di segnalazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A pervenuta in data 14 aprile 2011 (prot. 17208) con cui la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha segnalato che, in data lunedì 7 marzo 2011, l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Super 3*”, della società Super 3 S.p.a., nel corso della trasmissione “*Quelli che la Roma*”, aveva mandato in onda immagini salienti e correlate relative all'incontro calcistico Lecce – Roma, disputato in data 4 marzo 2011, in presunta violazione del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 e del Regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS come modificata. In particolare, dalla visione delle registrazioni della programmazione trasmessa dall'emittente “*Super 3*”, della società Super 3 s.p.a., risulta che in data 7 marzo 2011, come da registro dei programmi trasmessi dall'emittente nella medesima data, copia del quale è stata acquisita per il tramite della Guardia di finanza – Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria e pervenuta all'Autorità in data 27 luglio 2011 (prot. n. 39113), è andata in onda, dalle ore 21.29 circa alle ore 23.00 circa, la rubrica di approfondimento sportivo “*Quelli che la Roma*”. In particolare, il programma era incentrato sul commento dell'incontro sostenuto in data 4 marzo 2011 dalla squadra dell'A.S. Roma, e più in generale sull'andamento della squadra nel corso della stagione calcistica. Nel corso del programma comparivano, dalle ore 21.37 alle 21.39 circa, su schermo ripartito, immagini salienti dell'incontro commentato; successivamente, il programma proseguiva con uno scambio di opinioni tra gli ospiti in studio e il conduttore, fino alle ore 22.13 circa, momento in cui, parlando della correttezza o meno di un calcio di rigore concesso al Lecce, venivano mandate in onda per circa un minuto, a tutto schermo, immagini delle azioni di gioco dell'incontro che venivano illustrate e commentate dai presenti in studio. Con le medesime modalità venivano trasmesse a tutto schermo immagini salienti, per circa un minuto, dalle ore 22.22 alle ore 22.23 circa;

VISTE le memorie giustificative presentate in data 4 novembre 2011, n. prot. 60593, preso atto della nota inviata dalla società Super 3 s.p.a. alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e trasmessa per conoscenza all'Autorità, a cui è pervenuta in data 27 luglio 2011 (prot. n. 39152), con la quale la Società attribuisce la violazione segnalata dalla Lega al mancato controllo dell'ufficio di produzione, e sentita la Società in audizione in data 10 novembre 2011, in cui la Società si è giustificata adducendo la propria buona fede, in quanto riteneva che le emittenti avessero la facoltà, in base alla normativa in materia di diritti audiovisivi sportivi, di trasmettere immagini salienti e correlate nel corso di programmi di approfondimento sportivo e non solo telegiornali o telegiornali sportivi. Inoltre, rileva che le immagini trasmesse ammontano, al netto degli

spezzoni riproposti ciclicamente in replica nel corso della trasmissione, a circa due minuti su oltre due ore di trasmissione. La Società, in via subordinata, richiede l'applicazione in via estensiva alla violazione del regolamento dell'Autorità in materia di cronaca sportiva radiofonica, del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 51 del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", i quali prevedono la riduzione a un decimo delle sanzioni irrogabili agli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni fornite dalla Società in quanto, relativamente alla breve durata delle immagini trasmesse, che comunque non superano i tre minuti, in quanto il disposto dell'articolo 3, comma 3, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS è ben chiaro nello statuire che l'utilizzo di immagini salienti e correlate è consentito "*esclusivamente nei telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali*" come specificamente definite dal regolamento medesimo all'articolo 1, comma 1, lett. i) ed l), essendo conseguentemente vietata la trasmissione di tali immagini in altre tipologie di programmi, quand'anche a contenuto sportivo, indipendentemente dalla durata effettiva delle stesse. Con riferimento all'asserita mancanza di controllo da parte dell'ufficio di produzione, questa non vale a far venir meno la configurabilità, in capo alla Società medesima, della responsabilità editoriale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lett. h) del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", come da ultimo modificato. Né vale a giustificare l'avvenuta violazione l'asserita buona fede della Società, dovuta ad un'errata interpretazione del disposto normativo e pertanto non qualificabile come valida esimente nell'ambito di un procedimento sanzionatorio. In secondo luogo, con riferimento alla domanda avanzata in via subordinata, non appare assecondabile la richiesta della Società in ordine all'applicazione al caso di specie del diverso (e più favorevole) regime sanzionatorio di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'articolo 51 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, posto che il decreto legislativo n. 9/2008, oltre ad essere norma temporalmente successiva, si pone in un rapporto di specialità rispetto al Testo unico. Infatti, mentre quest'ultimo reca la disciplina generale ed organica del settore radiotelevisivo, il decreto legislativo in parola, nel regolamentare la titolarità e la commercializzazione dei diritti radiotelevisivi in ambito sportivo, fissa una disciplina *ad hoc* per il diritto di cronaca sportiva audiovisiva e radiofonica rispetto alla quale il legislatore ha valutato non sussistere le circostanze atte a giustificare la previsione di un regime di *favor* per l'emittenza locale. Tuttavia, l'Autorità auspica che il legislatore vorrà intervenire per dettare una disciplina uniforme per violazioni analoghe non riconducibili ad una *ratio* e/o ad istituti suscettibili di per sé di giustificare un trattamento giuridico diverso. La *ratio* della riduzione al decimo delle sanzioni, infatti, è chiaramente volta alla tutela delle realtà radiotelevisive di ambito locale, nei confronti delle quali un trattamento sanzionatorio di maggior clemenza trova giustificazione sia per il ridotto bacino di utenza, che comporta una minore incisività della violazione, sia per le dimensioni economiche, necessariamente ridotte, delle concessionarie nel caso destinatarie di atti di contestazione da parte

dell'Autorità. Sul punto, al fine di sollecitare un intervento riformatore in tal senso, l'Autorità ha trasmesso una segnalazione al Governo approvata in data 19 luglio 2010;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, *“È comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS *“Le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, esclusivamente nei telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali. Nel caso di turni della competizione disputati su due giorni solari consecutivi il limite di 48 ore di cui al comma precedente decorre per tutti gli eventi del turno dalla conclusione dell'ultima partita disputata nel turno”*;

RILEVATO che il programma *“Quelli che la Roma”* non è qualificabile come telegiornale o telegiornale sportivo, stante la specifica definizione contenuta all'art. 1, comma 1, della delibera n. 405/09/CONS che qualifica, alla lett. i), il *“telegiornale”* quale *“trasmissione a carattere informativo con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite”* e, alla lett. l), il *“telegiornale sportivo”* quale *“trasmissione di informazione sportiva con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite”*, dal momento che la trasmissione in oggetto non ha, invero, caratteristiche riconducibili ad una testata giornalistica sportiva, quanto, piuttosto, ad un programma di approfondimento calcistico a cadenza settimanale;

RILEVATO che nel corso del programma *“Quelli che la Roma”*, andato in onda in data 7 marzo 2011 dalle ore 21.29 circa alle ore 23 circa, sono state trasmesse immagini salienti e correlate riferite all'incontro Lecce - Roma disputatosi in data 4 marzo 2011, in violazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45

(duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari al minimo edittale, corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Super 3 Spa deve ritenersi poco elevata in considerazione del ridotto bacino d'utenza che comporta una minore incisività della violazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la Società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la Società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata. Per poter accedere al pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689/81, la società destinataria del presente provvedimento che versi in comprovate condizioni economiche disagiate può farne richiesta all'Autorità nel termine di 10 giorni dalla notifica della presente delibera, a pena di decadenza dal beneficio;

CONSIDERATO che risulta inutilmente trascorso il prescritto termine di sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, previsto a pena di decadenza;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Super 3 Spa, con sede legale in Roma, via Salvatore Rebecchini, 17 – 00148 (C.F. 02306450582), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Super 3*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “Sanzione

amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 94/12/CONS”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 94/12/CONS”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta giorni** dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

La presente delibera è notificata alla società Super 3 spa e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, lì 22 febbraio 2012

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola